



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Dott. Salvatore Sfrecola	Presidente
Consigliere	Dott. Fulvio Maria Longavita	Componente - relatore
Consigliere	Dott. Giuseppe Troccoli	Componente
Primo Referendario	Dott.ssa Beatrice Meniconi	Componente
Primo Referendario	Dott. Antonio Di Stazio	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2012 del Comune di Assisi;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 4 giugno 2014 nella sede centrale della Corte dei conti, in Roma;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014, il relatore, Consigliere, Dott. Fulvio Maria Longavita;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base della relazione sul bilancio di pRevisione dell'esercizio di competenza, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'Ente locale delle necessarie misure correttive.

La deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art.

1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Assisi ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2012, senza rilevare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 407 del 27 marzo 2014, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito:

- a) alla mancata compilazione del quadro 1.3 del questionario;
- b) alla incongrua risposta "*non ricorre la fattispecie*" ai quesiti 1.9.7 e 1.9.8, rispetto all'accertamento di residui passivi insussistenti per € 304.165,37, relativi alla "*gestione vincolata*";
- c) alle ragioni dell'elevata consistenza dei residui passivi (€ 9.636.308,39);
- d) all'incongrua risposta sulla sussistenza dei residui attivi Titoli II e IV, per i quali è stato dichiarato che "*non ricorre la fattispecie*", sebbene indicati nel relativo quadro 1.9.9;
- e) alla compatibilità della gestione di cassa con i limiti del patto di stabilità, tenendo anche conto della mancata indicazione agli organi di Revisione di elementi di valutazione in proposito;
- f) alla discordanza tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le sue partecipate;
- g) alla condizione di "*Ente non virtuoso*", ex art. 20, comma 2, del D.L. 98/2011;
- h) al mancato rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- i) alla mancata inclusione della spesa del personale delle società partecipate nel calcolo della incidenza sul totale della spesa corrente del Comune;
- l) alla incompleta inventariazione di beni, peraltro venduti con proventi complessivi per Euro 224.905,49;
- m) alla mancata corrispondenza tra residui attivi del rendiconto e crediti del conto del patrimonio al 31.12.2012.

L'Ente ha fornito i chiarimenti chiesti, con nota n. 14027 del 5 maggio 2014 (prot. Corte dei conti 572 del 07 maggio 2014) e nota n. 18189 del 30 maggio 2014 (prot. Corte dei conti 710 del 30 maggio 2014), precisando, in merito alle predette lettere:

- a) che le entrate classificate nel questionario "*con carattere non ripetitivo*", in realtà "*si ripetono ogni anno con una consistenza tale da non [poterle] classificare come a carattere non ripetitivo*";
- b) l'importo di 304.165,37, per "*insussistenza per residui passivi relativa alla gestione vincolata*" è stato indicato erroneamente nel questionario, trattandosi di residui passivi della gestione "*non vincolata*", relativi ad economie su progetti di investimenti conclusi nell'anno, finanziati con risorse proprie;
- c) le ragioni della consistenza particolarmente elevata dei residui passivi;
- d) che, effettivamente, mancano residui per i Titoli II e IV e conseguente è corretta la risposta data nel questionario: "*non ricorre la fattispecie*";
- e) le ragioni del rispetto del patto di stabilità, in relazione ai tempi della procedura di spesa;
- f) l'effettiva sussistenza della discordanza tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le sue partecipate, impegnandosi alla relativa "*riconciliazione*" nel 2013;
- g) che, a suo giudizio, il Comune rientra tra i parametri dell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, quale "*Ente virtuoso*", sebbene non considerato tale dal Ministero dell'Interno;
- h) che non ha potuto rispettare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per la pendenza di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti in anni precedenti;
- i) di non avere effettivamente considerato la spesa del personale delle società partecipate nel calcolo dell'incidenza sul totale della spesa corrente del Comune, comunque impegnandosi a provvedere;
- l) che l'importo di Euro 224.905,49, per beni "*non inventariati*", va ricondotto alla cessione di un immobile nel 1983 (e perciò cancellato dagli inventari), ma incamerato dopo, per l'insorgenza di un contenzioso, definito a seguito di una transazione solo nel 2012;
- m) le ragioni del disallineamento tra la consistenza dei crediti ed il totale dei residui attivi al 31.12.2012, legate all'I.V.A.

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, si osserva che i chiarimenti forniti dall'Ente consentono di superare le questioni affrontate *sub* precedenti lettere c), d), e), l) e m).

Quanto, invece, alle questioni affrontate *sub* precedenti lettere a), b), f), g), h) ed i), si evidenzia che l'eseguita istruttoria ha consentito di rilevare per le lettere:

a) che il quadro 1.3 del questionario andava comunque compilato, attesa la natura sicuramente *“non ripetitiva”* delle entrate e delle spese ivi considerate. A tal riguardo, è doveroso sottolineare che la natura di simili componenti di bilancio non dipende dal loro ripetersi in fatto, quanto piuttosto dalla conformazione giuridica del relativo, sottostante rapporto obbligatorio, tant'è che – come precisato dalla giurisprudenza – *“può dirsi straordinaria/eccezionale [e perciò non ripetitiva] ogni entrata [e spesa] che, per la occasionalità dei presupposti generatori [ossia della fonte del sottostante rapporto giuridico di credito-debito] è soggetto a naturale fluttuazione”* (Cfr. Sez. Contr. Lazio, Delibera n. 32/2009). In questo senso, proprio con riferimento alle entrate di cui al predetto quadro 1.3 del questionario, la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte avuto modo di ribadire che *“le entrate sopra indicate, pur in considerazione del loro trend storico, sono da qualificarsi come <<non ripetitive>> e che, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi e pertanto il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio”* (cfr. tra le tanti, Sez. Controllo Liguria delib. n°210/2013);

b) i chiarimenti sulla natura *“non vincolata”* dei residui passivi indicati nel quadro 1.9.5, confermano la disattenzione nella compilazione del quadro stesso;

f) l'Ente sostanzialmente ha confermato la violazione dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012;

g) la risposta del Comune sulla sussistenza, a suo favore, della condizione di virtuosità impegna l'Organo di Revisione alla verifica dei parametri indicati dall'art. 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 ed, in particolare, di quelli relativi all' *“autonomia finanziaria”* (ex lett. d) del precitato comma 2) ed al *“rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse ed accertate”* (ex lett. i) del ripetuto comma 2);

h) il perdurare di rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati in anni precedenti, impone di ribadire l'invito *“a monitorare”* la relativa spesa, ex delib. n. 282/2012 di questa Sezione;

i) suscita perplessità l'impegno del Comune di *“provvedere entro il 2013”*, in quanto formulato nel 2014 (v. la precitata nota n. 14027 è del 5 maggio 2014), che peraltro non elimina la rilevata irregolarità per il 2012.

P.Q.M.

La Sezione approva le risultanze del rendiconto 2012 del Comune di Assisi, con le segnalazioni evidenziate in parte motiva, ed invita l'Ente e l'Organo di Revisione a prenderne adeguatamente nota per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

di segnalare al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione del Comune di Assisi le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di Revisione del Comune di Assisi

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2014.

Il Relatore

f.to Cons. Fulvio Maria LONGAVITA

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato il 9 giugno 2014

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio